

Decreto federale che stanziava un credito d'impegno destinato a indennizzare l'offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori negli anni 2026–2028

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 30a della legge federale del 20 marzo 2009² sul trasporto di viaggiatori;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,

decreta:

Art. 1

Per indennizzare i costi non coperti dell'offerta di trasporto ordinata nell'ambito del traffico regionale viaggiatori è stanziato un credito d'impegno di 3496 milioni di franchi per gli anni 2026–2028.

Art. 2

L'importo del credito d'impegno si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2023 (pari a 106,2 punti; dicembre 2020 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:

2024: + 1,5 %;

2025: + 1,1 %;

2026: + 1,0 %;

dal 2027: + 1,0 % l'anno.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101

2 RS 745.1

3 FF 2025 ...